

Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc)

Modifica del ...

Avamprogetto del 22.12.14

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 28 ottobre 1998¹ sulla protezione delle acque è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 2 lett. c

Abrogata

Art. 17 cpv. 4

Abrogato

Art. 20 cpv. 3

Abrogato

Art. 21 cpv. 2

Abrogato

Art. 30 cpv. 2 e 3

² I Cantoni inviano all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e ai Cantoni limitrofi interessati le carte di protezione delle acque e ogni anno gli aggiornamenti in forma elettronica. Su tali basi l'UFAM elabora la carta svizzera di protezione delle acque. A tal fine può trattare i dati pervenuti.

³ Le carte di protezione delle acque sono accessibili al pubblico.

Art. 32a cpv. 1

¹ Nel caso di impianti di deposito per i quali è necessaria un'autorizzazione, i detentori devono far eseguire ogni dieci anni un controllo visivo dei danni effettuato dall'esterno.

¹ RS 814.201

Art. 41a cpv. 5 lett. a^{bis}

⁵ Se non vi si oppongono interessi preponderanti, è possibile rinunciare a fissare lo spazio riservato alle acque se queste:

a^{bis} sono molto piccole;

Art. 41c cpv. 1 e 2

¹ Nello spazio riservato alle acque è consentito realizzare esclusivamente impianti a ubicazione vincolata e d'interesse pubblico, come percorsi pedonali e sentieri, centrali idroelettriche ad acqua fluente o ponti. Purché non vi si oppongano interessi preponderanti, l'autorità può inoltre autorizzare la realizzazione dei seguenti impianti:

- a. gli impianti conformi alla destinazione della zona nelle zone densamente edificate;
- b. le strade agricole e forestali con superficie non continuativamente rinforzata in caso di corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza naturale superiore a 4 metri, se gli spazi sono limitati topograficamente;
- c. gli impianti che servono ai prelievi o alle immissioni d'acqua.

² Gli impianti e le colture perenni secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettere a – c, nonché g – i dell'ordinanza del 7 dicembre 1998² sulla terminologia agricola, situati entro lo spazio riservato alle acque, sono per principio protetti nella propria situazione di fatto se sono stati realizzati in conformità con le vigenti disposizioni e sono utilizzabili conformemente alla loro destinazione.

Art. 41c^{bis} Superfici coltive idonee all'utilizzazione agricola nello spazio riservato alle acque

¹ Le superfici coltive idonee all'utilizzazione agricola nello spazio riservato alle acque devono essere indicate separatamente dai Cantoni in sede di attuazione dell'articolo 28 dell'ordinanza del 28 giugno 2000³ sulla pianificazione del territorio. Esse possono continuare a essere computate nell'estensione totale minima delle superfici per l'avvicendamento delle colture relativa al Cantone. In situazioni di emergenza, tali superfici possono essere sfruttate in modo intensivo a condizione che vi sia al riguardo un decreto del Consiglio federale.

² Le superfici coltive idonee all'utilizzazione agricola nello spazio riservato alle acque che a seguito di rivitalizzazioni o erosione non possono definitivamente più essere utilizzate come superfici per l'avvicendamento delle colture devono essere compensate.

² RS 910.91

³ RS 700.1

Art. 45 cpv. 5

⁵ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento) può, in caso di necessità, modificare gli elenchi dei parametri e delle esigenze relative alla qualità delle acque, espresse in valori numerici, di cui all'allegato 2 numero 12 capoverso 5 e numero 22 capoverso 2.

Art. 51 cpv. 1 frase introduttiva

¹ Il Dipartimento è abilitato ad approvare, con l'accordo del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca le risoluzioni e raccomandazioni derivanti dai seguenti accordi internazionali:

*Titolo prima dell'art. 51a***Capitolo 8a: Tassa federale sulle acque di scarico***Art. 51a Aliquota della tassa*

La tassa secondo l'articolo 60b LPaC ammonta a 9 franchi all'anno per abitante. È determinante il numero di abitanti allacciati alla stazione di depurazione delle acque di scarico il 1° gennaio dell'anno civile per il quale è riscossa la tassa.

Art. 51b Dati dei Cantoni

All'UFAM i Cantoni devono:

- a. annunciare annualmente entro il 31 marzo, per ogni stazione centrale di depurazione delle acque di scarico sul proprio territorio, il numero degli abitanti allacciati il 1° gennaio dell'anno civile in corso;
- b. presentare i conteggi finali secondo l'articolo 60b capoverso 2 LPaC, pervenuti entro il 30 settembre dell'anno civile, unitamente alla domanda di indennità entro il 31 ottobre dello stesso anno civile.

Art. 51c Riscossione della tassa

¹ L'UFAM fattura alle parti assoggettate la tassa dovuta per l'anno civile in corso entro il 1° giugno. In caso di controversia sulla fattura, esso emana una decisione relativa all'emolumento.

² Su domanda del Cantone, l'UFAM può fatturare la tassa al Cantone a condizione che quest'ultimo dimostri di riscuotere la tassa presso le stazioni di depurazione delle acque di scarico sul proprio territorio secondo le medesime prescrizioni, analogamente all'UFAM. La domanda deve essere presentata all'UFAM entro il 31 marzo.

³ Il termine di pagamento è di 30 giorni a partire dall'esigibilità. La tassa è esigibile non appena la fattura perviene alle parti assoggettate, oppure, nel caso di una fattura contestata, con il passaggio in giudicato della decisione relativa all'emolumento

secondo il capoverso 1. In caso di pagamento ritardato viene addebitato un interesse di mora del cinque per cento.

Art. 51d Prescrizione

¹ Il credito fiscale si prescrive in dieci anni a decorrere dalla fine dell'anno civile in cui è sorto.

² Il termine di prescrizione s'interrompe e decorre da capo:

- a. quando la parte assoggettata al pagamento della tassa riconosce il credito fiscale;
- b. a ogni azione ufficiale con la quale si fa valere il credito fiscale presso la parte assoggettata al pagamento della tassa.

³ Il credito fiscale si prescrive in ogni caso in 15 anni a decorrere dalla fine dell'anno civile in cui è sorto.

Art. 52, rubrica

Eliminazione dell'azoto negli impianti per le acque di scarico

Art. 52a Eliminazione delle sostanze organiche in tracce negli impianti per le acque di scarico

¹ Le indennità per le misure destinate a eliminare le sostanze organiche in tracce di cui all'articolo 61a capoverso 1 LPAC sono accordate ai Cantoni nel singolo caso.

² Se la misura che dà diritto all'indennità non è attuata entro cinque anni dall'assegnazione dell'indennità, tale assegnazione decade.

³ Se al posto di impianti, installazioni e apparecchiature per l'eliminazione delle sostanze organiche in tracce sono costruite canalizzazioni, sono computabili costi pari al massimo ai costi che sarebbero sorti con misure nella stazione di depurazione delle acque di scarico.

⁴ Prima di prendere una decisione in merito alla misura, l'autorità consulta l'UFAM.

Disposizione transitoria della modifica del ...

¹ I Cantoni provvedono affinché l'attuazione di tutte le misure necessarie all'adempimento delle esigenze di cui all'allegato 3.1 numero 2 n. 8 inizi al più tardi al 31 dicembre 2035. Essi stabiliscono il termine ultimo per l'attuazione delle misure secondo l'urgenza, tenendo conto:

- a. dei cicli di risanamento e di rinnovamento degli impianti di depurazione delle acque di scarico;
- b. della grandezza degli impianti di depurazione delle acque di scarico;
- c. dell'entità della quota di acque di scarico nel corso d'acqua nel quale pervengono le acque di scarico;

- d. della lunghezza del tratto di corso d'acqua influenzato dall'immissione di acque di scarico.

² Per le captazioni d'acqua sotterranea e gli impianti di ravvenamento della falda freatica negli acquiferi in roccia carsica o fessurata fortemente eterogenei, non è necessario delimitare le zone S_h e S_m di cui all'allegato 4 numero 125 se le zone di protezione delle acque sotterranee e i settori di alimentazione sono stati delimitati secondo il diritto anteriore e se non è intervenuta una modifica significativa.

II

Gli allegati 2, 3.1 e 4 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

IV

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2016.

² L'esigenza dell'allegato 3.1 numero 2 n. 8 5° trattino (impianti con più di 1000 abitanti allacciati) entra in vigore il 1° gennaio 2021.

...

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione, ...

La cancelliera della Confederazione, ...

*Allegato alla modifica dell'OPAc
(cifra II)*

*Allegato 2
(art. 6, 8, 13 e 47)*

Esigenze relative alla qualità delle acque

N. 11 cpv. 1 lett. f

¹ La qualità delle acque deve essere tale che:

- f. le sostanze che pervengono in un ricettore naturale a causa di attività umane non pregiudichino la riproduzione, lo sviluppo e la salute di piante, animali e microorganismi sensibili.

N. 12 cpv. 1 lett. b e cpv. 5 n. 12

¹ La qualità delle acque deve essere tale che:

- b. le concentrazioni di nitriti e di ammoniaca non pregiudichino la riproduzione, lo sviluppo e la salute di organismi sensibili, come i salmonidi.

⁵ Qualunque sia la portata del corso d'acqua, le seguenti esigenze espresse in valori numerici devono essere rispettate dopo che le acque di scarico immesse si siano ben miscelate alle acque del ricettore naturale; restano riservate condizioni naturali particolari come l'afflusso d'acqua da torbiere, i fenomeni di piena o di acqua bassa.

N.	Parametro	Esigenze
12	Pesticidi organici (biocidi e prodotti fitosanitari)	0,1 µg/l per ogni singola sostanza, se di seguito non diversamente disciplinato.

N. 22 cpv. 2 n. 11

² Le seguenti esigenze espresse in valori numerici devono essere rispettate; restano riservate condizioni naturali particolari. Per quanto concerne le sostanze provenienti da siti inquinati, le esigenze menzionate nella seguente tabella non sono valide nella zona a valle di tali luoghi, in cui la maggior parte di tali sostanze viene degradata o trattenuta.

N.	Parametro	Esigenze
11	Pesticidi organici (biocidi e prodotti fitosanitari)	0,1 µg/l per ogni singola sostanza.

Allegato 3.1
(art. 6 cpv. 1)

Immissione delle acque di scarico comunali in un ricettore naturale

N. 2 n. 1, 2, 8 e 9

2 Esigenze generali

N.	Parametro	Esigenze
1	Sostanze totali non disciolte	Per acque di scarico da impianti di meno di 10 000 AE: – concentrazione in uscita: 20 mg/l Per acque di scarico da impianti di 10 000 AE e più: – concentrazione in uscita: 15 mg/l
2	Richiesta chimica di ossigeno (COD)	Per acque di scarico da impianti di meno di 10 000 AE: – concentrazione in uscita: 60 mg/l O ₂ ed – efficienza depurativa, riferita alle acque di scarico non trattate: 80 % Per acque di scarico da impianti di 10 000 AE e più: – concentrazione in uscita: 45 mg/l O ₂ ed – efficienza depurativa, riferita alle acque di scarico non trattate: 85 %
8	Sostanze organiche che già a basse concentrazioni sono suscettibili di inquinare le acque (<i>sostanze organiche in tracce</i>)	Efficienza depurativa, riferita alle acque di scarico non trattate e misurata in base a determinate sostanze: 80 % per acque di scarico di: – impianti con più di 80 000 abitanti allacciati; – impianti con più di 24 000 abitanti allacciati nel bacino imbrifero di laghi; il Cantone può autorizzare deroghe se il beneficio di una depurazione è modesto per l'ambiente e l'approvvigionamento di acqua potabile; – impianti con più di 8000 abitanti allacciati che immettono acque di scarico inquinate in un corso d'acqua con una quota di oltre il 10 % di acque di scarico che non sono state trattate per eliminare le sostanze organiche in tracce; il Cantone designa gli impianti, che devono adottare misure, nel quadro di una pianificazione nel bacino imbrifero; – altri impianti con più di 8000 abitanti allacciati se la depurazione è necessaria a causa di particolari condizioni idrogeologiche; – impianti con più di 1000 abitanti allacciati che immettono acque di scarico inquinate in un corso d'acqua con una quota di oltre il 5 % di acque di scarico che non sono state trattate per eliminare le sostanze organiche in tracce se il corso d'acqua si trova in una zona sensibile a livello ecologico oppure è importante per l'approvvigionamento di acqua potabile e se il Cantone impone agli impianti la depurazione nel quadro di una pianificazione nel bacino imbrifero. Il Dipartimento stabilisce in un'ordinanza le sostanze sulla base delle quali misurare l'efficienza depurativa.

N.	Parametro	Esigenze
9	Richiesta biochimica di ossigeno (<i>BOD₅ con inibizione della nitrificazione</i>)	Per acque di scarico da impianti di meno di 10 000 AE, le cui concentrazioni di BOD₅ nelle acque di scarico hanno effetti pregiudizievoli sulla qualità di un corso d'acqua: – concentrazione in uscita: 20 mg/l O₂ ed – efficienza depurativa, riferita alle acque di scarico non trattate: 90 % Per acque di scarico da impianti di 10 000 AE e più, le cui concentrazioni di BOD₅ nelle acque di scarico hanno effetti pregiudizievoli sulla qualità di un corso d'acqua: – concentrazione in uscita: 15 mg/l O₂ ed – efficienza depurativa, riferita alle acque di scarico non trattate: 90 %

N. 41

41 Frequenza dei prelievi

¹ Le esigenze di cui ai numeri 2 e 3 si riferiscono a un periodo di analisi di un anno e interessano campioni prelevati a intervalli regolari in giorni della settimana diversi. Per quanto riguarda le sostanze organiche in tracce i campioni devono essere prelevati su 48 ore e per quanto riguarda gli altri parametri su 24 ore.

² Il numero di campioni da analizzare all'anno dipende dalla grandezza dell'impianto:

- a. Impianti con meno di 2000 AE

L'autorità cantonale stabilisce di caso in caso il numero minimo di campioni da analizzare.
- b. Impianti con 2000 AE e più

Almeno 12 campioni nel primo anno dopo la messa in funzione o l'ampliamento dell'impianto. Almeno quattro campioni negli anni seguenti, se nel primo anno le acque di scarico erano conformi alle esigenze; se un anno le acque di scarico non sono conformi alle esigenze, nell'anno seguente si dovranno analizzare di nuovo almeno 12 campioni.

Per quanto riguarda le sostanze organiche in tracce devono essere analizzati almeno otto campioni anziché almeno 12 campioni.
- c. Impianti con 10 000 AE e più

Almeno 12 campioni all'anno.

Per quanto riguarda le sostanze organiche in tracce, dal secondo anno dopo la messa in funzione o l'ampliamento dell'impianto,

devono essere analizzati almeno sei campioni se nel primo anno le acque di scarico erano conformi alle esigenze; se un anno le acque di scarico non sono conformi alle esigenze, nell'anno seguente si dovranno analizzare di nuovo almeno 12 campioni.

d. Impianti con 50 000 AE e più

Almeno 24 campioni all'anno.

Per quanto riguarda le sostanze organiche in tracce, dal secondo anno dopo la messa in funzione o l'ampliamento dell'impianto, devono essere analizzati almeno 12 campioni se nel primo anno le acque di scarico erano conformi alle esigenze; se un anno le acque di scarico non sono conformi alle esigenze, nell'anno seguente si dovranno analizzare di nuovo almeno 24 campioni.

N. 42 cpv. 2

42 Superamenti ammessi

² I seguenti valori non possono mai essere superati:

- Sostanze totali non disciolte 50 mg/l
- Richiesta chimica di ossigeno (COD) 120 mg/l
- Carbonio organico disciolto (DOC) 20 mg/l
- Richiesta biochimica di ossigeno (BOD₅) 40 mg/l

Allegato 4
(art. 29 e 31)

Pianificazione della protezione delle acque

N. 121 In generale

¹ Le zone di protezione delle acque sotterranee si suddividono in zone S1 e S2 e:

- a. nel caso di acquiferi in materiale sciolto e di acquiferi in roccia carsica o fessurata debolmente eterogenei: zona S3;
- b. nel caso di acquiferi in roccia carsica o fessurata fortemente eterogenei: zone S_h e S_m . Non è necessario delimitare la zona S_m se la designazione di un settore d'alimentazione Z_u permette di assicurare una protezione equivalente.

² Nel caso di pozzi di emungimento, per il dimensionamento delle zone di protezione delle acque sotterranee è determinante la quantità massima d'acqua che si può prelevare.

N. 122 Zona S1

¹ La zona S1 deve impedire che le captazioni e gli impianti di ravvenamento nonché le loro immediate vicinanze vengano inquinati.

² Nel caso di acquiferi in roccia carsica o fessurata fortemente eterogenei deve inoltre impedire l'inquinamento delle immediate vicinanze delle strutture geologiche in cui le acque superficiali pervengono in modo concentrato nel sottosuolo (inghiottitoi) e in cui vi è una minaccia allo sfruttamento dell'acqua potabile.

³ Comprende la captazione o l'impianto di ravvenamento nonché le loro immediate vicinanze. Nel caso di acquiferi in roccia carsica o fessurata fortemente eterogenei comprende inoltre le immediate vicinanze degli inghiottitoi in cui vi è una minaccia allo sfruttamento dell'acqua potabile.

N. 123 Zona S2

¹ La zona S2 deve impedire che:

- a. l'acqua sotterranea venga inquinata da scavi e lavori sotterranei nelle vicinanze di captazioni e impianti di ravvenamento; e
- b. l'afflusso alla captazione venga ostacolato da costruzioni sotterranee.

² Nel caso di acquiferi in materiale sciolto e di acquiferi in roccia carsica o fessurata debolmente eterogenei deve inoltre impedire che gli agenti patogeni come pure le sostanze che possono inquinare l'acqua pervengano nella captazione in quantità tali da minacciare lo sfruttamento dell'acqua potabile.

³ È delimitata attorno a captazioni e impianti di ravvenamento e dimensionata in modo che:

- a. la distanza fra la zona S1 e il limite esterno della zona S2, nel senso di scorrimento, sia di almeno 100 m; tale distanza può essere inferiore se indagini

idrogeologiche hanno dimostrato che la captazione o l'impianto di ravvenamento è altrettanto ben protetto da uno strato di copertura meno permeabile e intatto; e

- b. nel caso di acquiferi in materiale sciolto e di acquiferi in roccia carsica o fessurata debolmente eterogenei il tempo di scorrimento delle acque sotterranee in ogni stato idrologico dal limite esterno della zona S2 fino alla captazione o fino all'impianto di ravvenamento sia di almeno dieci giorni.

N. 124 Zona S3

¹ La zona S3 deve garantire che, in caso di pericolo immediato (p. es. incidenti con sostanze che possono inquinare le acque), vi sia sufficiente tempo e spazio per le misure di risanamento.

² La distanza fra il limite esterno della zona S2 e il limite esterno della zona S3 deve di regola essere pari almeno alla distanza fra la zona S1 e il limite esterno della zona S2.

N. 125 Zone S_h e S_m

¹ Le zone S_h e S_m devono impedire che:

- a. l'acqua sotterranea venga inquinata dalla costruzione e dall'esercizio di impianti e dallo spandimento di sostanze; e
- b. l'idrodinamica dell'acqua sotterranea sia pregiudicata da interventi di costruzione.

² La zona S_h comprende le aree del bacino imbrifero di una captazione che presentano una vulnerabilità elevata.

³ La zona S_m comprende le aree del bacino imbrifero di una captazione che presentano una vulnerabilità almeno media.

⁴ La vulnerabilità è definita secondo le caratteristiche del rivestimento (suolo e strato di copertura) e del sistema carsico o di fessure come pure delle condizioni d'infiltrazione.

N. 221 rubrica, cpv. 1 lett. b, d e i

Zona S3

¹ Nella zona S3 non sono ammessi:

- b. costruzioni sotto il livello naturale massimo della falda freatica, calcolato su un periodo di dieci anni; se, nel caso di un impianto di ravvenamento, il livello della falda freatica è più alto, allora esso risulterà determinante; l'autorità può concedere deroghe in presenza di motivi importanti, se il volume d'accumulazione e la sezione di deflusso della falda freatica non sono ridotti in modo pregiudizievole;
- d. riduzioni pregiudizievoli della funzione protettiva del rivestimento (suolo e strato di copertura);

- i. impianti d'esercizio contenenti liquidi nocivi alle acque, aventi un volume utile di oltre 2000 l; fanno eccezione gli impianti secondo l'articolo 7 capoverso 2 dell'ordinanza del 30 marzo 1994⁴ sulla corrente debole o l'articolo 7 capoverso 2 dell'ordinanza del 30 marzo 1994⁵ sulla corrente forte autorizzati nella zona S3.

N. 221^{bis} Zona S_m

¹ Nella zona S_m non sono ammessi:

- a. aziende industriali e artigianali dalle quali può derivare una minaccia per le acque sotterranee;
- b. interventi di costruzione che hanno effetti pregiudizievoli sull'idrodinamica dell'acqua sotterranea;
- c. infiltrazione di acque di scarico, ad eccezione dell'infiltrazione di acque di scarico non inquinate (art. 3 cpv. 3) attraverso uno strato del suolo biologicamente attivo e di acque di scarico comunali inquinate provenienti dai piccoli impianti di depurazione, nel rispetto delle esigenze di cui all'articolo 8 capoverso 2;
- d. riduzioni pregiudizievoli della funzione protettiva del rivestimento (suolo e strato di copertura);
- e. condotte che sottostanno alla legge del 4 ottobre 1963⁶ sugli impianti di trasporto in condotta; fanno eccezione le condotte per il gas;
- f. circuiti che sottraggono o restituiscono calore al sottosuolo;
- g. contenitori e condotte interrati contenenti liquidi nocivi alle acque;
- h. contenitori per il deposito per liquidi nocivi alle acque, aventi un volume utile di oltre 450 l per opera di protezione; sono esclusi i contenitori accessibili da ogni parte adibiti al deposito di olio da riscaldamento o diesel per l'approvvigionamento energetico di edifici o di aziende per una durata massima di due anni; il volume utile complessivo può corrispondere a un massimo di 30 m³ per opera di protezione;
- i. impianti d'esercizio contenenti liquidi nocivi alle acque, aventi un volume utile di oltre 2000 l; fanno eccezione gli impianti secondo l'articolo 7 capoverso 2 dell'ordinanza del 30 marzo 1994⁷ sulla corrente debole o l'articolo 7 capoverso 2 dell'ordinanza del 30 marzo 1994⁸ sulla corrente forte autorizzati nella zona S3.

² Per l'impiego di prodotti per la protezione del legno, prodotti fitosanitari e concimi si applicano gli allegati 2.4 numero 1, 2.5 e 2.6 ORRPChim.

⁴ RS 734.1

⁵ RS 734.2

⁶ RS 746.1

⁷ RS 734.1

⁸ RS 734.2

N. 221^{ter} Zona S_h

¹ Nella zona S_h valgono le esigenze di cui al numero 221^{bis}; inoltre non sono ammessi:

- a. impianti e attività che minacciano lo sfruttamento dell'acqua potabile;
- b. infiltrazione di acque di scarico, ad eccezione dell'infiltrazione di acque di scarico non inquinate (art. 3 cpv. 3) attraverso uno strato del suolo biologicamente attivo.

² Per l'impiego di prodotti per la protezione del legno, prodotti fitosanitari e concimi si applicano gli allegati 2.4 numero 1, 2.5 e 2.6 ORRPChim.

*N. 222 rubrica, cpv. 1 lett. b e d**Zona S2*

¹ Nella zona S2 valgono le esigenze di cui al numero 221; inoltre non sono ammessi:

- b. scavi che modificano in modo pregiudizievole la funzione protettiva del rivestimento (suolo e strato di copertura);
- d. altre attività che minacciano lo sfruttamento dell'acqua potabile.

N. 223 Zona S1

Nella zona S1 sono ammessi soltanto interventi di costruzione e altre attività che servono allo sfruttamento dell'acqua potabile.

N. 23 Aree di protezione delle acque sotterranee

¹ Nel caso di acquiferi in materiale sciolto e di acquiferi in roccia carsica o fessurata debolmente eterogenei nelle aree di protezione delle acque sotterranee valgono le esigenze di cui al numero 222 capoverso 1. Se l'ubicazione e l'estensione della futura zona S3 sono note, per le superfici corrispondenti valgono le esigenze di cui al numero 221 capoverso 1.

² Nel caso di acquiferi in roccia carsica o fessurata fortemente eterogenei nelle aree di protezione delle acque sotterranee valgono le esigenze di cui al numero 221^{ter} capoverso 1. Se l'ubicazione e l'estensione della futura zona S_m sono note, per le superfici corrispondenti valgono le esigenze di cui al numero 221^{bis} capoverso 1.

*Allegato
(cifra III)*

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 21 maggio 2008⁹ sulla geoinformazione

Allegato 1 identificatore 196

Denominazione	Base giuridica	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confederazione]	Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà	Livello di autorizzazione all'accesso	Servizio di telecaricamento	Identificatore
Carta svizzera di protezione delle acque	RS 814.20 art. 19, 20, 21 RS 814.201 art. 30	UFAM			A	X	196

2. Ordinanza del 2 febbraio 2000¹⁰ sugli impianti di trasporto in condotta (OITC)

Art. 7 lett. d

Il rapporto di impatto sull'ambiente contiene:

- d. una perizia idro-geologica circa le zone con presenza di acque sotterranee utilizzabili, le captazioni d'acqua sotterranea e gli impianti di ravvenamento della falda freatica, le aree di protezione delle acque sotterranee, la natura del suolo, le caratteristiche del terreno che possono costituire un pericolo per le condotte (come frane, cedimenti, cadute di pietre, valanghe o erosioni);

Art. 9 cpv. 4

⁴ Nei piani d'insieme, inoltre, devono essere evidenziati anche le captazioni d'acqua sotterranea e gli impianti di ravvenamento della falda freatica, le zone di costruzione

⁹ RS 510.620

¹⁰ RS 746.11

e agricole, le zone protette, i monumenti e i siti sottoposti alla protezione della collettività nonché i progetti di costruzione con incidenza territoriale, quali le vie di comunicazione stradali e ferroviarie.

Art. 10 lett. i

I piani di situazione comprendono:

- i. le captazioni d'acqua sotterranea, gli impianti di ravvenamento della falda freatica e le zone di protezione delle acque sotterranee;

3. Ordinanza tecnica del 10 dicembre 1990¹¹ sui rifiuti (OTR)

Art. 13 cpv. 1 lett. b

¹ Le scorie provenienti dagli impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani possono essere usate soltanto per la costruzione di strade, piazze e terrapieni. Le scorie:

- b. possono essere usate soltanto fuori delle zone e delle aree di protezione delle acque sotterranee.

Art. 43 lett. a

Per gli impianti di compostaggio nei quali sono riciclati all'anno più di 100 t di rifiuti compostabili valgono le seguenti esigenze:

- a. non possono essere sistemati né in una zona né in un'area di protezione delle acque sotterranee.

Allegato 2

N. 1 cpv. 1

¹ Le discariche non possono essere sistemate né nelle zone di protezione delle acque sotterranee né nelle aree di protezione delle acque sotterranee.

4. Ordinanza del 18 maggio 2005¹² concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)

Allegato 2.4

N. 1.4 cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 2

¹ Nelle zone S1, S2 e S_h di protezione delle acque sotterranee sono vietati:

¹¹ RS 814.600

¹² RS 814.81

² Chi intende impiegare prodotti per la protezione del legno o depositare legname trattato con tali prodotti nelle zone S₃ e S_m di protezione delle acque sotterranee o in vicinanza di corsi e corpi d'acqua, deve adottare misure edilizie per impedire il dilavamento e l'infiltrazione dei prodotti per la protezione del legno.

Allegato 2.5

N. 1.1 cpv. 1 lett. f e g, cpv. 3, cpv. 4 e cpv. 5

¹ I prodotti fitosanitari non possono essere impiegati:

- f. nella zona S₁ di protezione delle acque sotterranee;
- g. su e lungo binari ferroviari nelle zone S₂ e S_h di protezione delle acque sotterranee.

³ L'impiego di prodotti fitosanitari nelle zone S₂ e S_h di protezione delle acque sotterranee è disciplinato dall'ordinanza del 18 maggio 2005 ¹³ sui prodotti fitosanitari.

⁴ Per l'impiego di prodotti fitosanitari nei settori di alimentazione Z_u e Z_o, i Cantoni, tenendo conto delle deroghe di cui al numero 1.2 capoversi 2, 4 e 5, fissano limitazioni che vanno oltre i requisiti posti dai capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per la protezione delle acque. In particolare, limitano l'impiego di un prodotto fitosanitario nel settore d'alimentazione Z_u se questo viene rilevato in un punto di captazione d'acqua potabile e se, ripetutamente, non vengono rispettati i requisiti fissati per le acque sotterranee utilizzate o che si prevede di utilizzare.

⁵ Per l'impiego di prodotti fitosanitari su e lungo binari ferroviari fuori dalle zone S₁, S₂ e S_h di protezione delle acque sotterranee l'Ufficio federale dei trasporti, d'intesa con l'UFAM, stabilisce le limitazioni e i divieti necessari per la protezione dell'ambiente. L'Ufficio federale dei trasporti tiene conto della situazione locale e, prima di adottare una decisione, consulta i Cantoni interessati.

N. 1.2 cpv. 3 lett. b e c nonché cpv. 3^{bis}

³ Se nel bosco non è possibile sostituire i prodotti fitosanitari con misure meno inquinanti, l'autorità cantonale competente concede, in deroga al divieto di cui al numero 1.1 capoverso 1 lettera d, un'autorizzazione secondo gli articoli 4-6 per l'uso di prodotti fitosanitari:

- b. per il trattamento del legname tagliato in spiazzati adeguati e mediante insetticidi che, in virtù dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari, sono omologati per la coltura «Tronchi abbattuti nella foresta e presso piazzali di deposito», a condizione che il legname non possa essere rimosso in tempo, che tali spiazzati non si trovino nelle zone S₁, S₂ e S_h di protezione delle acque sotterranee e che siano adottate misure efficaci per evitare che i prodotti fitosanitari siano dilavati e si infiltrino nel suolo;
- c. per i vivai forestali al di fuori delle zone S₁, S₂, S₃ e S_h di protezione delle acque sotterranee;

^{3bis} In deroga al divieto di cui al numero 1.1 capoverso 1 lettera g, l'Ufficio federale dei trasporti concede nei singoli casi, d'intesa con l'UFAM, un'autorizzazione per l'uso di prodotti fitosanitari nelle zone S2 e S_h di protezione delle acque sotterranee se:

- a. il binario ferroviario si trova in una vasca impermeabile;
- b. le acque di scarico sono smaltite al di fuori delle zone S2 o S_h di protezione delle acque sotterranee; e
- c. la sostituzione dei prodotti fitosanitari con misure meno inquinanti fosse sproporzionata.

Allegato 2.6

N. 2.1 cpv. 2

² I fanghi di depurazione non possono essere forniti.

N. 3.2.3 cpv. 1

¹ I residui provenienti da impianti di depurazione non agricoli delle acque di scarico con un massimo di 200 abitanti-equivalenti e dai pozzi neri non agricoli senza scarico possono essere impiegati, con l'autorizzazione delle autorità cantonali, al di fuori delle zone di protezione delle acque sotterranee su campi coltivati a foraggio ubicati in zone distanti o con infrastrutture viarie carenti.

N. 3.3.1 cpv. 1 lett. e, cpv. 2 e cpv. 3

¹ I concimi non possono essere impiegati:

- e. nella zona S1 di protezione delle acque sotterranee;

² I concimi aziendali fluidi e i concimi ottenuti dal riciclaggio fluidi non possono essere impiegati nelle zone S2 e S_h di protezione delle acque sotterranee.

³ Per l'utilizzazione di concimi nei settori di alimentazione Z_u e Z_o l'autorità cantonale fissa limitazioni che vanno oltre i requisiti dei capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per la protezione delle acque.

N. 5

Abrogato

5. Ordinanza del 10 settembre 2008¹⁴ sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA)

Art. 8 cpv. 2 lett. c

² Sono considerati spazi vitali e paesaggi particolarmente sensibili o degni di protezione:

- c. le acque sotterranee e la zona S₁ nonché, per i microrganismi, le zone S₂ e S_h delle zone di protezione delle acque sotterranee;

6. Ordinanza del 12 maggio 2010¹⁵ concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)

Art. 68 cpv. 1 e cpv. 3

¹ I prodotti fitosanitari non possono essere usati nelle zone S₂ e S_h di protezione delle acque sotterranee, qualora questi o i loro metaboliti rilevanti dal profilo biologico possano giungere nel punto di captazione dell'acqua potabile a causa della loro mobilità o mancanza di biodegradabilità.

³ L'UFAG pubblica e tiene aggiornato l'elenco dei prodotti fitosanitari che non possono essere impiegati nelle zone S₂ e S_h di protezione delle acque sotterranee.

7. Ordinanza del 25 maggio 2011¹⁶ concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA)

Allegato 7

N. 11

- 11 I luoghi previsti per il sotterramento dei corpi di animali non devono trovarsi nelle zone di protezione delle acque sotterranee né nelle aree di protezione delle acque sotterranee. Se il luogo è destinato al sotterramento di grandi quantità di corpi di animali, esso non può essere situato in un settore particolarmente minacciato ai sensi dell'articolo 29 capoverso 1 dell'ordinanza del 28 ottobre 1998 ¹⁷ sulla protezione delle acque.

¹⁴ RS 814.911

¹⁵ RS 916.161

¹⁶ RS 916.441.22

¹⁷ RS 814.201

